



COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE

VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 14/07/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE PEF 2022 COMPRENDENTE ANCHE I COSTI AMMINISTRATIVI DELCOMUNE PER LA GESTIONE DEL TRIBUTO TARI E DEI DOCUMENTI AD ESSO ALLEGATI PRESENTATI DAL SOGGETTO GESTORE, DIODORO ECOLOGIA S.R.L.

L'anno **2022** il giorno **14** del mese di **Luglio** alle ore 09.30 nella sala del Consiglio, previa convocazione tempestivamente notificata, sono stati convocati in seduta Ordinaria i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Nominativo	Presente	Nominativo	Presente
COSMELLI MASSIMO	SI	PITOLLI MARCO	SI
PULCINI MASSIMO	NO	SANTORO PATRIZIA	NO
VALDAMBRINI FRANCESCA	SI	RICCARDI GIORDANO	SI
PRIMAVERA ROBERTO	SI	GIUSBERTI FRANCESCA	SI
MORANI CATERINA	SI	CARLETTI CARLA	NO
SPEZIALE STEFANO	NO	DOLCIOTTI SERGIO	SI
FIGLIARELLI FABRIZIO	SI		

Presenti : 9 Assenti : 4 Assenti Giustificati : 0

Partecipa il Segretario Comunale, CONIGLI ENRICO.

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Presidente del Consiglio, PITOLLI MARCO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

➤ a seguito dell'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art.1, comma 639 della L.147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la Tassa sui Rifiuti (TARI);

➤ l'art.1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

➤ l'art.1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36, ad esclusione dei costi relativi a i rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;*

➤ la legge 27 dicembre 2017 n.205 (legge di Bilancio per il 2018), art.1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n.481) e già esercitati negli altri settori di competenza;

➤ tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *“ predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio ed investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazioni e dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»”* ai sensi dell'art.1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la *“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti ”* ai sensi dell'art.1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n.205 ,anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;

➤ il comma 702 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n.147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446;

Vista la deliberazione di ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” che approva il “Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti” (MTR);

Vista la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021 di ARERA “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;

Dato atto che la citata delibera dell'ARERA ed i suoi allegati definiscono le modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie;

Atteso che ai fini della determinazione delle componenti di costo sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- a. costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
- a. costi d'uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;

Atteso che l'art. 7 comma 4 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021 di ARERA, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del PEF e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- art. 7 comma 5: sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del PEF e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, incoerenza con gli obiettivi definiti;
- art. 7 comma 7: l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ed in caso di esito positivo, conseguentemente approva;
- art. 7 comma 8: fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Monte Porzio Catone non è presente e operante l'ETC e che in base alle vigenti norme le funzioni di ETC previste sono svolte dal Comune.

Richiamato l'articolo 1, comma 653, della L.147/2013, come modificato dall'art.1, comma 27,lett.b) della L.208/2015, il quale prevede: *"A partire dal 2018 ,nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"*;

Dato atto che come indicato nella nota metodologica allegata al Dm 29 dicembre 2016 ,il fabbisogno *standard* è la stima della voce di costo del servizio rifiuti determinata secondo tecniche di regressione lineare multipla, considerando alcune variabili caratterizzanti quali quelle di contesto (raccolta differenziata, distanza chilometrica dall' impianto di gestione dei rifiuti, costo del carburante eccetera), di gestione (impianti di compostaggio, di trattamento, discariche eccetera), di territorialità e di caratteristiche dei comuni (vocazione turistica, densità abitativa eccetera);

Viste le "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della Legge n.147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni, pubblicate dal Dipartimento delle Finanze del MEF sul proprio sito istituzionale;

Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dai soggetti gestori del servizio, Diodoro Ecologia S.r.l., integrato con i costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, il

quale espone un costo complessivo di € 1.860.739,00 così come rilevabile dal prospetto di PEF allegato e parte integrante della presente deliberazione “All. A”;

Tenuto conto che il PEF è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritte dai legali rappresentanti dei soggetti che hanno redatto il piano, attestanti la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

a) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Effettuata con esito positivo la procedura di validazione del piano finanziario, consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del PEF, posta in essere dal prof. Giuseppe Falanesca, allegata alla presente;

Ritenuto per quanto sopra di approvare conseguentemente il PEF e i relativi allegati, riportati nell'allegato “A” alla presente deliberazione e di trasmettere gli stessi ad ARERA, ai fini della successiva approvazione;

Visto, in particolare, l'art.1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Considerato che:

- l'art.1, c.169, della Legge 27 dicembre 2006, n.296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art.1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, introdotto dall'art.57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n.124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n.157, in base al quale: *“In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.”*;
- a norma dell'art.13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214, come modificato dall'art.15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n.34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n.58: *“A decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze- Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita*

sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360”;

- a norma dell'art.13, comma 15-bis, del D.L.6 dicembre 2011, n.201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art.15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n.34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n.58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell' Interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e d' autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale ,dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;*
- l'art.1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n.147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e d igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs.30 dicembre 1992, n.504;
- l'art.19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504, come modificato dall'art.38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo di versa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate ,dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Roma Capitale sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

Visto l'art.42 del D.Lgs. 267/2000 che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000.

Visto il D.Lvo 18.08.2000, n. 267;

Il Presidente dà la parola al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, Dott. Domenico Zezza e successivamente dichiara aperta la discussione sulla proposta in premessa formulata ed espressa;

Uditi gli interventi, riportati nel verbale di resoconto stenotipato, in copia allegato;

Il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone ai voti la proposta in oggetto indicata, che ottiene il seguente risultato:

Presenti e votanti: n. 9.

n. 7 favorevoli;

n. 2 astenuti (Giusberti, Dolciotti);

n. 0 contrari.

DELIBERA

Per le ragioni in narrativa esplicitate che qui si intendono integralmente riportate,

1. **Di stabilire**, per le motivazioni dettagliatamente riportate nella relazione illustrativa del piano economico finanziario opportunamente integrata con il presente atto, i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa dalla deliberazione di ARERA n. 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021 all'Ente Territorialmente Competente (ETC), nella misura indicata in premessa;
1. **Di prendere** atto del PEF, comprendente anche i costi amministrativi del Comune per la gestione del tributo "Tari" riportati nell' allegato <<A>> alla presente deliberazione e dei documenti ad esso allegati presentato dal soggetto gestore, Diodoro Ecologia S.r.l.;
2. **Di prendere** atto delle tariffe elaborate necessarie al calcolo delle rate relative alla TARI per l'annualità 2022;
3. **Di prendere atto** della validazione del PEF posta in essere dal prof. Giuseppe Falanesca allegata alla presente, come previsto da ARERA;
4. **Di trasmettere** il Piano finanziario ed i documenti allo stesso allegati ad ARERA ai fini dell'approvazione;
5. **Di dichiarare** con successiva votazione con n. 7 voti favorevoli, n. 2 astenuti (Giusberti, Dolciotti) e n. 0 voti contrari, espressi per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'ex art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Allegati:

- 1) Allegato A;
- 2) Relazione;
- 3) Validazione;
- 4) Verbale di resoconto stenotipato.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022** / 24

Ufficio Proponente: **Tributi TARI**

Oggetto: **APPROVAZIONE PEF 2022 COMPRENDENTE ANCHE I COSTI AMMINISTRATIVI DELCOMUNE PER LA GESTIONE DEL TRIBUTO TARI E DEI DOCUMENTI AD ESSO ALLEGATI PRESENTATI DAL SOGGETTO GESTORE, DIODORO ECOLOGIA S.R.L.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Tributi TARI)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 11/07/2022

Il Responsabile di Settore

Domenico Zezza

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 11/07/2022

Responsabile del Servizio Finanziario

Domenico Zezza

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
PITOLLI MARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
CONIGLI ENRICO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente pubblicazione viene pubblicata all'Albo on.line sul sito web di questo comune www.comune.monteporzio-catone.rm.it (ai sensi dell'art. 32 legge 18/06/2009 n. 69) per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 comma 1, D.Lgs. 267/00 a decorrere dal 22/07/2022

ESEGUIBILITA' – ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale Visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione

E' stata pubblicata all'Albo on-line del sito web di questo Comune, per quindici giorni consecutivi dal 22/07/2022 al 06/08/2022 come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

E' stata comunicata in data 22/07/2022 ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

La presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno 14/07/2022, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c 4, D.Lgs. 267/2000)

Dalla Residenza Municipale, li 22/07/2022

Il Segretario Comunale

Dott. CONIGLI ENRICO

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Monte Porzio Catone. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

CONIGLI ENRICO in data 22/07/2022